Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 gennaio 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafoniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1937-XV, all'Allegato n. 1, Quadro 2°, invece di: « Personale delle stazioni radiotelefoniche », leggasi: « Personale delle stazioni radiotelegrafoniche », come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2298.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2299.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di riversibilità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di riversibilità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2300.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2301.

Approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stipulare con la Società Pirelli una nuova convenzione per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, essendo scaduta col 31 dicembre 1935-XIV quella stipulata con la Società stessa il 9 dicembre 1923-II;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione del 23 marzo 1936-XIV, con gli atti addizionali, stipulata fra il Ministero delle comunicazioni e la Società Italiana Pirelli (S.I.P.) di Milano, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla Società Italiana Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo, sarà provveduto con i fondi del cap. 62-1, esercizio 1936-1937, del bilancio ordinario dell'Amministrazione postale telegrafica e con quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 novembre 1936-XV, n. 2302.

Norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, recante provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno e turismo;

Vista la legge 18 prile 1926-IV, n. 731, che istituisce i Consigli provinciali dell'economia;

Vista la legge 29 gennaio 1934-XIII, n. 321, recante modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 413, contenente norme per il nuovo ordinamento degli Organi provinciali per il turismo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare norme per l'applicazione e riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al finanziamento degli Enti provinciali per il turismo viene provveduto, a prescindere dalle quote aventi specifica destinazione, mediante contributi annui destinati al funzionamento degli Enti stessi e dovuti in conformità dell'art. 9 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425.

Art. 2.

L'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascun Ente provinciale per il turismo, sarà per ogni Provincia determinato per l'esercizio finanziario successivo, non oltre il 31 maggio di ogni anno, con decreto del prefetto, sentita la Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, su proposta del rispettivo Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo.

Il riparto dei contributi tra la Provincia, i Comuni indicati all'art. 9 del decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, e le Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, cura e turismo, sarà fatto tenendo conto rispettivamente dei proventi dell'addizionale imposta comunale sulle industrie, arti, commerci e professioni, dell'imposta di soggiorno e dei tributi indicati dall'art. 1, lettera *a*), della legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321.

I contributi a carico degli altri obbligati saranno determinati in rapporto al movimento dei forestieri, ed in proporzione alla loro potenzialità finanziaria ed economica, anche desunta dall'imposta di ricchezza mobile che a carico di ciascuno di essi sia stata accertata nell'esercizio precedente.

I contributi a carico delle Organizzazioni sindacali dovranno essere iscritti nei bilanci di previsione delle rispettive Confederazioni ed approvati dal Ministero delle corporazioni.

I contributi dei Consigli dell'economia corporativa saranno autorizzati a periodi triennali dal Ministero delle corporazioni, su proposta del prefetto, sentito il Ministero per la stampa e la propaganda, nella misura consentita dalla possibilità dei rispettivi bilanci consigliari.

Art. 3.

Il decreto del prefetto della Provincia col quale si provvede al riparto dei contributi obbligatori, sarà pubblicato per 20 giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nei quali i contributi siano esigibili e notificati ad ognuno dei contribuenti.

Art. 4.

Nel termine di giorni 20 dalle notifiche di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso al Ministro per la stampa e la propaganda, il quale deciderà definitivamente, sentita una commissione la cui composizione sarà stabilita nel Regio decreto di attuazione previsto dal successivo art. 6. È fatta salva in ogni modo l'azione davanti all'autorità giudiziaria.

Ai ricorsi dovranno essere allegati i documenti necessari a dimostrare le ragioni sostenute dal ricorrente.

Il Ministro per la stampa e la propaganda potrà disporre qualunque mezzo istruttorio e probatorio.

Art. 5.

Scaduti i termini di cui all'art. 4, i contributi obbligatori di cui all'art. 3 non contestati, saranno scritti in appositi ruoli che, resi esecutivi dal prefetto della Provincia, verranno consegnati all'esattore delle imposte per la esazione secondo le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 6.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2303.

Rinnovazione fra lo Stato e la provincia di Venezia del Consorzio per il rimboschimento dei terreni vincolati nella Provincia suddetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto il Regio decreto 16 novembre 1931, n. 1611, di costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Venezia;

Vista la deliberazione 11 settembre 1936-XIV dell'Amministrazione provinciale di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È rinnovato fra lo Stato e la provincia di Venezia, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, e per un quinquennio, il Consorzio costituito col R. decreto 16 novembre 1931, n. 1611, allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati, alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo ed al rimboschimento delle dune e delle sabbie mobili nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di lire 10.000 (lire diecimila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 a tutto l'esercizio 1940-41, da prelevarsi sul fondo stanziato al cap. 47 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 2304.

Sostituzione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio « N. Spedalieri » di Catania.

N. 2304. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene sostituito l'art. 5 del vigente statuto della Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio « N. Spedalieri » di Catania, eretta in ente morale con R. decreto n. 1529 del 18 settembre 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2305.

Ampliamento del fine dell'Ospizio di beneficenza di Sospiro, con sede in Sospiro (Cremona).

N. 2305. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene ampliato il fine dell'Ospizio di Sospiro, con sede in Sospiro (Cremona) nel senso di ammettere al ricovero presso l'istituto anche ammalati infermi di mente, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 2 gennaio 1937-XV, n. 7.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni e ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella Mostra-mercato nazionale dell'Artigianato che si terrà a Firenze dal 10 maggio al 10 giugno 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figureranno nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra-mercato nazionale dell'Artigianato che si terrà a Firenze dal 10 maggio al 10 giugno 1937-XV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1937-XV, n. 8.

Istituzione dell'Ufficio tecnico del catasto di Lucca, con sede in Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 3 del regolamento per la esecuzione delle leggi medesime, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1334, che stabilisce le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto;

Ritenuta la necessità d'istituire nella provincia di Lucca un nuovo Ufficio tecnico del catasto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV, l'Ufficio tecnico del catasto di Lucca, con sede in Lucca e con giurisdizione su tutto il territorio della Provincia che resta così distaccato dalla circoscrizione dell'Ufficio tecnico del catasto di Pisa, della quale, per effetto del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1334, faceva parte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1937-XV, n. 9.

Variazioni agli Uffici doganali delle provincie di Cagliari, Catania e Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960; il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1248, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 161, che ha stabilito l'organico delle Dogane del Regno e le loro facoltà;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A* allegata al R. decreto 16 febbraio 1931, n. 161, che determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, le facoltà per il deposito e per l'uscita in transito delle merci e le facoltà speciali concesse ad alcune dogane, è modificata come segue:

DOGANE					Vie doganali	FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne o internazionali		Per il deposito	Per la uscita in transito	Altre speciali
Cagliari	S. Antioco	II	II	di mare	—	Aperta al deposito	—	—
Como	Oria	II	II	di terra e di lago	La strada proveniente da Gandria (Lugano). Il lago di Lugano	—	Per tutte le merci	—
Forlì	Cesenatico	II	II	di mare	—	—	—	—
Ragusa	Scoglitti	II	III	di mare	—	—	—	—
Udine	Porto Nogaro	II	I	di mare	La via d'acqua da Canalmuro-Porto Buso per il fiume Corno	Aperta al deposito	—	—

Art. 2.

La tabella che stabilisce gli Uffici doganali del Regno, approvata con il decreto Ministeriale 31 marzo 1931, è modificata come segue:

UFFICI DOGANALI				Classificazione delle dogane		Numero delle visite	Facoltà per il deposito	*Annotazioni*
Direzioni superiori	Provincie	Dogane principali	Dogane, sezioni, posti doganali e posti di osservazione	Ordine	Classe			
Ancona	Forlì	Rimini	Cesenatico	II	II	2	Per il deposito di oli lubrificanti e carburanti destinati per provviste di bordo in magazzini di proprietà privata	—
Cagliari	Cagliari	Cagliari	Sant'Antioco Ponte con sezione a Sant'Antioco	II	II	2	Per il deposito di attrezzi navali ed altri generi occorrenti alla pesca ed alla preparazione del tonno, in magazzini di proprietà privata	—
Catania	Catania	Catania	Catania (centrale) con porti doganali Capo Molini Pozzillo	I	I	—	—	È soppresso il posto doganale di S. Maria della Scala
Catania	Ragusa	Pozzallo	Scoglitti	II	III	2	—	—
Udine	Udine	Udine	Porto Nogaro	II	I	12	Per il deposito di oli minerali e loro residui in serbatoi metallici	—

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 87. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni immobili siti in Forlì.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Forlì il 17 ottobre 1936-XIV a rogito del dott. Angelo Bolognesi, notaio residente in Savignano sul Rubicone, atto col quale i signori Michele, Maria ed Elvira Cicognani fu Eugenio hanno venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo di L. 625.000 i seguenti immobili:

a) piccolo podere con casa colonica distinto al foglio 182 di Forlì coi numeri 48 I, 49 *a*, 46 *a* di ettari 2.27.05;

b) porzione di casa di piani 1 e vani 2 distinta al foglio 182 di Forlì col n. 48 II;

c) porzione di casa di piani 3 e vani 13 distinta al foglio 182 di Forlì col n. 47 *a*;

d) terreno distinto allo stesso foglio 182 col n. 46 *b* di mq. 182;

e) porzione di casa di piani 3 e vani 23 distinta al foglio 182 di Forlì col n. 47 *b*;

f) terreno distinto allo stesso foglio 182 col n. 46 e di mq. 85;

g) porzione di casa di piani 3 e vani 16 distinta al foglio 182 di Forlì col n. 47 *c*;

h) terreno distinto allo stesso foglio 182 coi numeri 46 *d*, 49 *b*, di mq. 85;

il tutto formante un sol corpo avente a confini Montanari, viale Roma, Società Shell, Opera Balilla da più lati salvi, ecc. e corrispondente al vecchio catasto ai numeri 136 *A*, 136 *B*, 135 *A*, 135 *B*, 134 *A*, 134 *B*, 137 *A*, 138 *B*, 295, 296 mappa Cappuccinini;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione dell'Accademia fascista femminile di educazione fisica in Forlì;

Veduta la deliberazione n. 4 in data 17 dicembre 1936-XV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(217)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1937-XV.
Autorizzazione alla cattura di lepri in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in una zona della provincia di Treviso;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di 150 lepri, a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Treviso è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare nella suddetta zona, dopo aver eventualmente preso accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento » istituito dalla Federazione cacciatori e dall'Ente assistenziale « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », con sede in Roma, via Regina Elena 86, la cattura di centocinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(240)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1937-XV.
Autorizzazione alla cattura di lepri in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona di Bricherasio (Torino);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Torino è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, dopo aver eventualmente preso accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento » istituito dalla Federazione cacciatori e dall'Ente assistenziale « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina » con sede in Roma, via Regina Elena, 86, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(218)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 20 gennaio 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, che proroga il termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

(235)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 22 gennaio 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari.

(236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Media dei cambi e dei titoli
del 22 gennaio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,20
Francia (Franco)	88,65
Svizzera (Franco)	436 —
Argentina (Peso carta)	5,78
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,161
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	4[illegible],70
Norvegia (Corona)	4,6835
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	358,45
Svezia (Corona)	4,8055
Turchia (Lira turca)	15,098
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	7[illegible],325
Id. 3,50 % (1902)	70,[illegible]0
Id. 3,00 % (Lordo)	55,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,075
Rendita 5 % (1935)	91,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,075

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
SERVIZIO ASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Società anonima « Navigazione Riviere Liguri ».

Dal bilancio finale di liquidazione della Società anonima « Navigazione Riviere Liguri », con sede in Genova, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Regia prefettura di Genova 31 dicembre 1930,

n. 3237, si rileva che la Società stessa ha estinto ogni impegno derivante da operazioni assicurative e liquidato ogni suo debito verso gli assicurati creditori.

Ai fini dello svincolo totale della cauzione, chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(52)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 settembre 1936-XIV, n. 217, con il quale si è provveduto a confermare lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento);

Veduto il proprio provvedimento in data 10 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 settembre 1936, n. 217, con il quale si è nominato il comm. avv. Tommaso Quirico commissario straordinario ed i signori Ciro Nuzzi, Domenico Rosselli e Giosuè Jannotta membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta;

Considerato che i signori Domenico Rosselli e Giosuè Jannotta non hanno accettato l'incarico loro affidato e che occorre quindi provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori De Masi Nicola fu Nicola e Maddaloni Antonio fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento) in sostituzione dei signori Domenico Rosselli e Giosuè Jannotta con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(237)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Sluderno (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 luglio 1936-XIV, n. 174, con il quale si è provveduto a sostituire alla liquidazione ordinaria della Cassa rurale di Sluderno (Bolzano) la speciale liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 31 luglio 1936, n. 176, con il quale si è nominato il rag. Boni Gustavo commissario liquidatore della Cassa rurale predetta;

Considerato che il predetto rag. Boni ha rassegnato, le proprie dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Pichler Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Sluderno (Bolzano) in sostituzione del rag. Boni Gustavo dimissionario, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(238)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cirò Marina (Catanzaro).

L'anno 1937-XV il giorno 10 del mese di gennaio, in Cirò Marina, nei locali della Cassa rurale;

Premesso che con decreto 15 ottobre 1936-XIV, S. E. il Capo del Governo revocava l'autorizzazione all'esercizio del credito e metteva in liquidazione questa Cassa rurale;

Che con decreto di pari data S. E. il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato, nominava membri del Comitato di sorveglianza i signori avv. Francesco Vergi, Francesco Caparra o cav. Pietro Fedele Rizzuti;

Che a seguito delle dimissioni del detto Rizzuti con altro decreto 22 dicembre 1936 veniva nominato il signor Comitangelo Giuseppe;

Che con lo stesso decreto veniva investito della carica di liquidatore l'avv. Antonio Rizzo;

Che a seguito di invito, diramato da questo ultimo sono oggi presenti i suddetti signori: avv. Francesco Vergi, Francesco Caparra, Comitangelo Giuseppe;

Ciò premesso: il Comitato di sorveglianza, come sopra costituito, procede alla elezione del presidente, che viene nominato nella persona dell'avv. Francesco Vergi.

Del che il presente redatto in quattro copie delle quali due destinate a S. E. il Capo dell'Ispettorato del credito, una all'Ill.mo signor direttore della Banca d'Italia (succursale di Catanzaro) e l'altra a questo Ufficio.

Francesco Vergi - Giuseppe Comitangelo
Francesco Caparra.

(239)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 22 posti di agente per i fari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561 e 24 settembre 1936, n. 1719;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame e per titoli a 22 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 5000 oltre L. 800 annue di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia, il tutto da ridursi ed aumentarsi a termini di legge.

Art. 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano state esentate dal servizio militare:

a) gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; i minorati per la causa nazionale, nonchè gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

c) gli agenti ausiliari e gli incaricati temporanei che alla data del presente decreto prestino servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

d) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella Regia marina o in congedo alla data del presente decreto e i figli di quelli di ruolo della Regia marina collocati a riposo o morti nell'ultimo quinquennio.

Tutti i candidati alla data del presente decreto dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 35°. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo di età è fissato a 40 anni. Per gli agenti ausiliari ed incaricati temporanei attualmente in servizio e per gli ex sottufficiali che hanno prestato servizio nel C.R.E.M. il limite stesso è elevato a 44 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da L. 6, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati residenti in colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

b) certificato di compimento degli studi elementari inferiori (3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

c) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

d) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, della Federazione provinciale fascista, dal quale risulti la data di iscrizione al P.N.F. I feriti per la causa fascista dovranno allegare il relativo brevetto. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

Per gli iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato suddetto dovrà essere ratificato dal Segretario, o da un Vice segretario del P.N.F.;

g) certificato, legalizzato, rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, provinciale o dipendente della Regia marina o dal Regio esercito, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14 (n. 3) e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni di agente per i fari e segnalamenti marittimi;

h) certificato di esito definitivo di leva od estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

i) fotografia, autenticata dall'autorità municipale o da Regio notaio, sulla quale deve essere apposto, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

l) dichiarazione esplicita di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

n) gli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale e gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A O, oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

o) gli orfani di guerra e per la causa nazionale e gli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno anche produrre i documenti comprovanti tale loro qualità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti a corredo della domanda di ammissione possono essere redatti in esenzione di bollo purchè l'aspirante alleghi il certificato di povertà rilasciato dalla Autorità competente.

Ai termini del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi a posti di agente dei Fari.

Art. 4.

Le domande degli invalidi della guerra 1915-1918 e delle operazioni militari dell'A. O. e dei minorati per la causa nazionale, corredate dai documenti suddetti, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire ai documenti il certificato di invalidità di cui alla lettera *n*).

Le domande degli agenti ausiliari che attualmente prestano o che abbiano prestato servizio nella Regia marina e degli incaricati temporanei dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi, perchè riaffermati, basterà siano allegati alla domanda di ammissione al concorso, l'estratto matricolare militare oltre i titoli che il candidato credesse di produrre.

Art. 5.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di agente per i fari verrà inoltre constatata mediante visita medica inappella-

bile passata da ufficiali medici della Regia marina. Da tale visita medica sono esentati i concorrenti invalidi di guerra o per la causa nazionale, i quali saranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30, del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un capitano di vascello, capo divisione dei fari e segnalamenti marittimi, presidente;

2° un funzionario nella carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'8°, membro;

3° un capo tecnico dei fari, membro;

4° un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, membro e segretario.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata della Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle due prove per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove di esame;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1) un decimo di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari del C.R.E.M. con almeno quattro anni di servizio militare nella Regia marina;

2) da 1 a 12 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica od elettro-meccanica e precisamente:

da 1 a 3 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di piccole officine;

da 3 a 6 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di grandi stabilimenti;

da 6 a 12 punti a chi presenti brevetti o certificati della Regia marina o di stabilimenti di altre Amministrazioni dello Stato o di Regie scuole;

3) due decimi di punto per ogni mese di servizio per coloro che abbiano prestato lodevole servizio quali Agenti ausiliarii od incaricati temporanei ai fari per almeno 6 mesi continuativamente o per almeno un anno saltuariamente;

4) 2 punti per i figli di agenti dei fari di cui alla lettera d) dell'art. 2 del presente decreto.

A parità di voti la precedenza è regolata dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

Per il conferimento dei posti saranno tenute presenti le norme vigenti in favore degli invalidi reduci e orfani della guerra 1915-1918 e delle operazioni militari svoltesi nell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, minorati, feriti ed orfani per la causa fascista ed inscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con la qualifica di volontario per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da 3 a 6 mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. È in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine di sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina ad agenti di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 285,12 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(233)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 11 posti di contabile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, nonchè il ruolo organico dei contabili della Regia marina approvato col R. decreto 3 febbraio 1936, n. 189;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto 28 ottobre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di contabile (grado XI, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921 ,n 1312.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 34 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 39 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 43 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per

la causa fascista, per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, o che prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni alla data del presente decreto.

Dal concorso sono escluse le donne;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede:

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di liceo scientifico o di licenza liceale (vecchio ordinamento) o diploma di RR. Istituti tecnici, industriali, o nautici, o commerciali.

Si richiede il titolo originale o copia autenticata di esso.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a secondo dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale o da uno degli Ispettori Centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il segretario del P.N.F. o di un Vice-Segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

9° stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità municipale (per i celibi è sufficiente che essi dichiarino per iscritto tale loro stato civile);

10° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione M. M. sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 8 (semprechè li abbiano presentati all'atto dell'ammissione all'impiego), ed anche dalla presentazione della fotografia di cui al n. 10; essi dovranno però allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'Autorità dalla quale dipendono, da cui risulti, oltre alla menzione della qualità e durata del servizio prestato; l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'Autorità stessa. Coloro che non avranno presentato il documento di cui al n. 10 saranno tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 2 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°. — Presidente;

Un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°. — Membro;

Un impiegato del personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M. — Membro.

Un impiegato del personale civile tecnico. — Membro.

Un impiegato del personale dei contabili. — Membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da uno dei membri della Commissione.

Potranno altresì essere aggregati alla Commissione un professore di scuole medie per la matematica e la fisica ed uno per le lingue estere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'articolo 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21

del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176) ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843 e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111 e 1 del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, verranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, verranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 625,36 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1936 - Anno XV.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte:

1° Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo o descrittivo);

2° Matematica (risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria o trigonometria in base al programma della prova orale);

3° Computisteria - Elementi di ragioneria pubblica e privata (svolgimento di un tema di ragioneria con applicazioni di computisteria);

4° Prova facoltativa di lingue estere.

Nota: La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

Prove orali:

1° Matematica.
2° Fisica ed elementi di chimica.
3° Tecnologia e nozioni speciali.
4° Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato - Elementi di statistica.
5° Interpretazione di disegni di costruzioni metalliche, meccaniche ed elettriche. (Il candidato dovrà dar prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare i disegni che gli verranno presentati specialmente nei riguardi dei materiali).

Programma dettagliato delle prove orali.

1) *Matematica*

Aritmetica ed algebra:

1° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2° Cenni sui numeri complessi.
3° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.
4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7° Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.
2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.
3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

2) *Nozioni elementari di statistica.*

Le medie aritmetiche. Proprietà delle medie. Indici di variabilità. Diagrammi. Sommatori. Calcolo delle medie. Valore medio, somme e prodotti. Molteplicità assoluta e relativa. La teoria combinatoria delle osservazioni. Precisione e imprecisione Probabilità. Limiti di errore.

3) *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica:

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra piano inclinato. Pendolo.
5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Elementi di chimica:

1° Leggi delle combinazioni. Soluzioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
2° Pesi atomici e pesi molecolari.
3° Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
4° Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
5° Ozono o acqua ossigenata.
6° Cloro e acido cloridrico.
7° Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
8° Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
9° Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
10° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
11° Generalità sui metalli e sulle leghe.
12° Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
13° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

4) Tecnologia e nozioni speciali.

1° Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dai minerali i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Ferri laminati e profilati. Chiodatura. Ribattitura. Calafataggio. Utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica. Saldatura elettrica.

Cenni sulla metallurgica del ferro, della ghisa e dell'acciaio.

Tempera. Cementazione.

Leghe metalliche più usate.

2° Nozioni sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli. Torni. Fresatrici. Pialle. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Limatrici. Rettificatrici, ecc.

3° Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici.

Apparecchi di sollevamento.

4° Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento ed utensili e attrezzi relativi. Strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni meccaniche.

5° Cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, e delle macchine ad aria compressa.

6° Organi delle macchine. Bulloni e viti. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavette. Copiglie. Bielle. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a denti. Innesti a frizione. Innesti elettromeccanici. Giunto di cardano. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine. Cuscinetti a sfere. Cuscinetti portanti. Cuscinetti di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazioni. Ruote dentate. Vari tipi di dentatura. Profili delle dentature. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote dentate coniche. Ingranaggi silenziosi.

Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasmissione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppi differenziali. Gruppo differenziale piano. Gruppo differenziale cilindrico. Gruppo differenziale conico.

7° Elementi sulle caldaie a vapore. Caldaie per impianti a terra e marine.

Elementi costitutivi delle caldaie marine. Vari tipi di caldaie marine. Mattoni e materiali refrattari impiegati nelle caldaie.

8° Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Forme. Sagome. Modelli. Anime. Loro preparazione. Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere. Ghisa, bronzo, ottone, alluminio, rame, stagno.

9° Nozioni sui principali materiali impiegati negli impianti elettrici. Materiali isolanti. Norme pratiche per la specificazione dei detti materiali e per la compilazione dei preventivi.

10° Corrente elettrica. Potenziale. Forza elettro-motrice. Circuito elettrico. Corrente continua e alternata. Conduttori e isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Lavoro e potenza della corrente. Legge di Joule. Condensatori. Elettrolisi. Pile ed accumulatori.

11° Magneti naturali ed artificiali. Campo e circuito magnetico. Permeabilità e induzione megnetica.

Campo magnetico prodotto dalla corrente, riluttanza, saturazione, isteresi magnetica.

Induzione elettromagnetica e sue leggi. Coefficiente di autoinduzione e induzione mutua.

12° Generalità sulle correnti alternate. Fase. Correnti polifasi. Campo magnetico rotante.

13° Generalità dei generatori a corrente continua. Vari tipi di dinamo e loro proprietà.

Motori a corrente continua. Avviamento. Aerostati. Generalità sugli alternatori. Alternatori polifasi. Generalità sui motori a corrente alternata. Motori sincroni e asincroni, autosincroni e sincronizzati. Generalità sui trasformatori. Trasformatori statici. Convertitrici e gruppi convertitori.

14° Lampade ad incandescenza. Telefoni. Telegrafi. Arco voltaico. Proiettori.

Cenni sulle centrali elettriche terrestri e sulle linee di trasmissioni. Conduttori elettrici nudi ed isolati. Cavi telefonici. Interruttori in aria e in olio. Scaricatori. Isolatori. Materiale vario per le linee di trasporto dell'energia elettrica.

15° Nozioni di radiotelegrafia e materiale relativo.

16° Forni elettrici. Istrumenti elettrici vari di misura. Apparecchi da quadro e apparecchi portatili. Apparecchi da laboratorio ed apparecchi industriali.

17° Vari tipi di cavi metallici, di canapa, di juta, di pitta, ecc.

18° Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere.

Legnami per mobili. Legno compensato.

19° Pitture sottomarine a freddo e a caldo, anticorrosive ed antivegetative. Pitture a smalto, pitture ad olio, pitture antiruggini. Pitture incombustibili.

Prova facoltativa di lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0, 30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(234)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per il reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del genio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, che autorizza il reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del genio;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, contenente alcune modificazioni al predetto testo unico;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 91;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922-I;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate in favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che determina i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 16 giugno 1932-X, del Capo del Governo contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 104 posti di sergente maggiore del genio.

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare i sottufficiali, i graduati e militari di truppa in servizio o in congedo di tutte le Forze armate dello Stato, di qualsiasi arma o corpo, celibi e ammogliati i quali non abbiano superato il 27° anno di età alla data del presente decreto e siano muniti dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 4.

Gli ufficiali di complemento, muniti dei titoli indicati all'art. 4 possono essere ammessi al concorso, solo a condizione che abbiano ottenuto preventivamente le dimissioni dal grado, a senso dell'art. 2 della legge 24 marzo 1930-XI, n. 459, e, salvo ad essere ripristinati nel grado stesso nel caso in cui non siano ammessi al concorso o non risultino compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso stesso.

Il limite di età dei 27 anni è aumentato di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno far domanda in carta da bollo da lire 6, indirizzata al Ministero della guerra (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione sottufficiali), con l'obbligo di

presentarla non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo o ente dal quale dipendono, ovvero, in tutti gli altri casi, al Comando del distretto nella cui giurisdizione risiedono.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) elencare i documenti allegati;

b) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentanta la domanda).

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° licenza di una scuola media inferiore o copia autenticata della stessa e certificato degli eventuali studi superiori compiuti;

2° estratto del certificato internazionale di 1ª o di 2ª classe per il disimpegno del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;

3° eventuali documenti comprovanti i servizi precedentemente prestati in qualità di radiotelegrafista;

4° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 8, debitamente legalizzato;

5° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

6° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

7° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario;

10° foglio di congedo illimitato;

11° coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi personalmente dal competente segretario federale, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento. Tale certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno dell'inscrizione, l'attestazione che la inscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. L'attestazione deve essere vistata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da chi ne faccia le veci. Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale dei Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

12° gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario, e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano militari alle armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 5°, 7° e 10°.

Art. 5.

I comandi di distretto o di corpo, riscontrata la regolarità dei termini di presentazione delle domande e dei documenti allegati, provvederanno alla ulteriore istruzione di esse seguendo le norme che saranno indicate con apposita circolare.

Per i concorrenti che siano militari alle armi o in congedo appartenenti alle altre Forze armate dello Stato, i comandi di distretto o di corpo chiederanno alle competenti autorità marittime e aeronautiche il nulla osta per il passaggio degli aspiranti nel Regio esercito a senso dei nn. 4, 5 e 6 della circolare 198 del *giornale militare* 1926-IV.

Le pratiche regolarmente istruite saranno trasmesse con ogni sollecitudine al Ministero (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione sottufficiali) che si riserva di decidere in via definitiva sull'ammissione al concorso di ciascun aspirante.

Art. 6.

Gli aspiranti che saranno ammessi al concorso, verranno tempestivamente avvisati pel tramite dei rispettivi Comandi di distretto o di corpo del giorno in cui dovranno presentarsi presso l'8° reggimento genio in Roma per frequantare un corso addestrativo della durata di quattro mesi.

Art. 7.

Lo scopo del corso è quello di:

a) fornire agli allievi le cognizioni delle materie militari comuni a tutte le armi stabilite dal « Programma d'insegnamento e di esami per l'idoneità al grado di sergente » (edizione 1930);

b) addestrarli al disimpegno dei servizi radiotelegrafici del Regio esercito in base ai programmi opportunamente adattati, stabiliti per il conseguimento della qualifica di capo radiotelegrafista di 3ª classe;

c) addestrarli alla rapida lettura ed alla trascrizione su macchina da scrivere dei segnali Morse registrati a mezzo dell'ondulatore.

Art. 8.

Durante il periodo del corso di addestramento, gli allievi rivestiranno il grado eventualmente conseguito in precedenza nel Regio esercito, se graduati o sergenti, o il grado equipollente a quello del Regio esercito, se graduati o sottufficiali equiparati a sergenti, provenienti dalle altre Forze armate dello Stato.

I concorrenti che rivestano il grado di sergente maggiore del Regio esercito, i pari grado delle altre Forze armate dello Stato saranno ammessi a frequentare il corso col grado di sergente, previa rinuncia al grado di sergente maggiore, salvo ad essere ripristinati nel grado stesso nel caso in cui non risultino compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso o non siano ammessi al concorso stesso.

Art. 9.

Le competenze economiche spettanti agli allievi durante il corso di addestramento, sono le seguenti:

a) le normali competenze di carattere fisso e continuativo stabilite dalle disposizioni in vigore, in relazione al grado da ciascuno rivestito durante la permanenza al corso;

b) ai sottufficiali con famiglia, i quali, comunque già in servizio, raggiungano da altre sedi quella del corso, compete inoltre la indennità di soggiorno prevista dalla circolare 328 F. O. 1934, salva la riduzione di cui al R. decreto 5 gennaio 1928-VI, n. 14 circolare 163 Giornale militare stesso anno.

Il trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vale anche per i provenienti dalle colonie, dato che per essi gli assegni coloniali cessano dal giorno dello sbarco nel Regno.

Art. 10

Al termine del corso addestrativo gli allievi saranno sottoposti agli esami di idoneità al grado di sergente secondo le modalità e i programma di cui all'allegato n. 1.

La commissione reggimentale d'esame sarà nominata dall'Ispettorato dell'arma del genio.

Essa si limiterà ad accertare le idoneità tecnica e militare degli allievi e comunicherà al Ministero della guerra (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione sottufficiali) il risultato degli esami, con l'indicazione dei voti riportati da ciascun allievo nelle singole prove di esame.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione ministeriale incaricata della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso e sarà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione ministeriale di cui all'articolo precedente disporrà complessivamente di punti 30/30 da conferire ad ogni allievo sulla base dell'esito della prova di esame, del rapporto informativo sul servizio prestato in qualità di allievo, dei titoli di studio superiori a quelli prescritti per l'ammissione al concorso e degli eventuali servizi precedentemente prestati in qualità di radiotelegrafista.

La graduatoria di vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti, saranno osservate le preferenze stabilite dall'articolo I del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Art. 13.

Il Ministero riconosce la regolarità del procedimento del corso addestrativo e degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata sul *giornale militale ufficiale.*

Art. 14.

Entro il limite di 104 posti, i candidati compresi nella graduatoria di cui all'articolo precedente, saranno nominati sergenti.

Per tutti i sergenti vincitori del concorso, compresi quelli che eventualmente avranno frequetato il corso addestrativo col grado di sergente, l'anzianità assoluta e relativa sarà quella stabilita nello stesso decreto Ministeriale che approva la graduatoria.

Art. 15.

I sergenti vincitori del concorso saranno ammessi a prestare servizio per un periodo di prova di mesi sei, trascorso il quale, se dichiarati idonei dalle autorità gerarchiche, saranno promossi sergenti maggiori con la qualifica di capo r. t. di 3ª classe e, contemporaneamente, saranno ammessi alla carriera continuativa.

Per coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, ritenuti, a giudizio delle stesse autorità gerarchiche, non idonei per la promozione a sergente maggiore e per l'ammissione alla carriera continuativa, sarà considerata nulla e come non avvenuta la nomina al grado di sergente, col ripristino del grado precedentemente rivestito.

Art. 16.

E' fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla data dell'ammissione in carriera continuativa, di chiedere il collocamento in congedo.

Art. 17.

L'avanzamento ai vari gradi di maresciallo dei sergenti maggiori così nominati sarà regolato dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali e nella legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

Art. 18.

I concorrenti promossi sergenti, durante l'ulteriore periodo di esperimento della durata di mesi 6, oltre agli assegni ed alle indennità previste per il grado di sergente, percepiranno la speciale indennità stabilita per i sottufficiali capi radiotelegrafisti effettivi.

Art. 19.

Ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa, oltre agli assegni ed alle indennità previste per il loro grado, saranno corrisposte le indennità stabilite per i sottufficiali capi-radiotelegrafisti di 3ª classe e le altre indennità concesse per i servizi speciali cui i sottufficiali stessi potranno essere destinati.

Art. 20.

Il Ministero si riserva la facoltà di destinare parte dei vincitori del concorso nei reggimenti e nelle sedi che riterrà opportuni.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMI

d'insegnamento e di esame per il corso addestrativo.

1. I partecipanti al corso addestrativo dovranno svolgere:

a) per intero il « Programma d'insegnamento per l'idoneità al grado di sergente (edizione 1930) »;

b) per intero il programma *e*) indicato nell'allegato 2 alla circolare 55 *Giornale Militare* 1933 (particolare sviluppo dovrà essere dato alla descrizione ed all'impiego dei posti d'intercettazione e radiogoniometrazione);

c) per intero il programma *f*) stabilito nella stessa circolare ma modificato come appresso;

d) per intero il programma *g*) stabilito pure nella suddetta circolare ma modificato come appresso.

2. Programma *f*) modificato:

Norme di corrispondenza - Cifrari e codici di servizio - Organizzazione del servizio radiotelegrafico in pace ed in guerra.

Rete radiotelegrafica militare.

Sommari cenni sull'organizzazione del servizio radiotelegrafico militare dei principali eserciti esteri.

Organizzazione del servizio radiotelegrafico civile internazionale.

Reti di collegamento telegrafico continentale e trascontinentale più importanti.

Cenni di geografia fisica.

Geografia generale delle cinque parti del mondo.

Confini e cenni orografici ed idrografici di ciascun continente.

Stati e possedimenti di ciascun continente.

Organizzazione e situazione politico-militare dei principali Stati del mondo.

3. Programma *g*) modificato:

Gli allievi dovranno essere progressivamente portati a ricevere alla cadenza di 120 caratteri al minuto in linguaggio convenzionale ed a trasmettere alla velocità di 100 caratteri al minuto pure in linguaggio convenzionale.

Gli allievi inoltre, saranno addestrati alla ricezione dei segnali Morse registrati dall'ondulatore e alla conseguente trascrizione a mezzo macchina da scrivere dei testi così ricevuti.

4. Le norme da seguirsi negli esami sono quelle prescritte dal citato « Programma d'insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di sergente » e quelle indicate nell'allegato 2 della predetta circolare 55 *Giornale Militare* 1933 opportunamente adattate ai programmi svolti.

5. Per quanto riguarda l'esame pratico di trasmissione e ricezione saranno effettuate tre prove:

una di trasmissione, alla velocità di 100 caratteri al minuto primo, di un testo di 200 gruppi convenzionali di cinque caratteri (miscuglio di lettere e cifre);

una di ricezione auditiva di un testo di 200 gruppi convenzionali di cinque lettere alla velocità di 120 caratteri al minuto primo;

una ricezione di un testo di 300 gruppi convenzionali di cinque cifre pure alla velocità di 120 caratteri al minuto primo.

Inoltre gli allievi dovranno dimostrare di saper decifrare, senza errori, segnali Morse registrati a mezzo dell'ondulatore.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(204)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro posti di custode in prova nelle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454; i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduti l'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1925, n. 592, e l'art. 6 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, nonchè l'art. 9 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 4 posti di custode in prova nel personale subalterno delle Biblioteche governative.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro soltanto che abbiano prestato o prestino servizio nelle Biblioteche pubbliche governative in qualità di fattorini, e siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 3.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per i fattorini ed ex fattorini che risultino idonei nel concorso e che appartengano

ad alcuna delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; e dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

b) per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani, o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno, 1936, n. 1172;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; e dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 6, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche, degli affari generali e personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è mai stata interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice Segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 20 anni e non oltrepassato i 30 anni.

Quest'ultimo limite è prorogato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di un medico condotto municipale o di un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che lo rendano non inoneo all'ufficio di custode nelle Biblioteche.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, o invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra o invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente. Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale e di caduti in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, e gl'invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) dichiarazione dalla quale risulti che il concorrente è disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero, e in quelle alle quali potrà essere successivamente destinato;

i) certificato di licenza elementare;

l) certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio, la qualità e la durata del servizio prestato, l'operosità, la diligenza e la condotta;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole;

n) i titoli e i documenti che si credano opportuni.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera a) i mutilati e invalidi di guerra, nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento di cui alla lettera c) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato; questi ultimi dovranno però produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), dovranno avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 9, ultimo comma, del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(229)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.